



COMUNE DI SESSANO DEL MOLISE  
(Provincia di Isernia)

Il sottoscritto responsabile del servizio amministrativo contabile,

richiamato l'art. 1 comma 562 della legge 296-2007 secondo cui: *“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 .....”*

preso atto che in data 17 aprile 2020 è stato emanato il D.P.C.M. attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.108 del 27/04/2020, il quale all'art. 1, comma 2, ha stabilito la decorrenza delle disposizioni dallo stesso previste dal 20/04/2020;

**ATTESTA CHE**

dai dati in possesso dell'ufficio risulta quanto appresso

**Spesa di personale sostenuta nel 2008 (limite di cui all'art. 1 comma 562 l. 296/2006)**

**€ 228.531,73**

Spesa di personale relativa all'anno 2022 (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali)

€ 163.679,46

- l'ente ha assolto il rispetto della spesa di personale dell'anno precedente (2022) con riferimento al 2008 (art. 1 comma 562 legge 296-2006)
- per l'anno 2022 la spesa complessiva di personale rispetta il predetto limite del 2008 (art. 1 comma 562 legge 296-2006)
- l'ente ha conseguito l'obiettivo del saldo di cui all'art. 1 comma 466 l. 232-2016 relativamente all'anno 2022;
- l'ente ha trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione del rispetto del vincolo del pareggio per l'anno 2022 entro i termini di legge;
- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27 del D.L. n. 66/2014) e non risultano pendenze per mancata certificazione (art. 9 comma 3 bis D. L. 29.11.2008 n. 185);
- l'ente non si trova in uno stato di deficiarietà strutturale e di dissesto, ai sensi dell'art. 243, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000;
- il Comune di SESSANO DEL MOLISE ha adottato lo schema di bilancio di previsione 2023 2025 ed il conto consuntivo 2022 e ha provveduto a trasmettere le informazioni alla banca dati delle amministrazioni pubbliche;
- con riferimento al bilancio consolidato, ha stabilito di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del Tuel di non predisporre il Bilancio Consolidato;
- non sono stati concessi spazi finanziari (art. 1 co. 508 Legge 232/2016)
- il Comune di SESSANO DEL MOLISE ha trasmesso alla Funzione Pubblica il programma triennale del fabbisogno di personale 2022 2024 (confluito nel PIAO 2022/2024) e tutte le sue modificazioni tramite *portale*, secondo i termini di legge;

- il Comune di SESSANO DEL MOLISE, tenuto conto della consistenza della popolazione, rispecchia il rapporto medio dipendenti-popolazione stabilito dal D.M. 10.04.2017

\*\*\*\*

inoltre, dai dati dei rendiconti di gestione degli anni 2020-2021-2022 (ultimi tre rendiconti approvati), in merito ai parametri da considerare ai fini dell'applicazione del D.M. 17.03.2020, emerge quanto segue:

ENTRATE CORRENTI	
Ultimo Rendiconto (2022)	€ 806.276,10
Penultimo rendiconto (2021)	€ 817.752,03
Terzultimo rendiconto (2020)	€ 843.852,05
FCDE (bilancio di previsione 2022)	€ 64.012,32
Media Entrate ultimi tre rendiconti al netto FCDE	€ 758.614,41
Spesa del personale al netto dell'IRAP rendiconto 2022	€ 158.322,79

pertanto il rapporto tra spesa del personale al netto dell'Irap di cui al rendiconto 2022 rispetto alla media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati è pari al 20,87%. Tale percentuale del 20,87% si colloca al di sotto del valore soglia della fascia demografica di riferimento. Trova, conseguentemente, applicazione l'art. 4 del D.M. 17.03.2020, secondo cui: *“A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.”*

\*\*\*\*

Con riferimento alla cosiddetta “spesa flessibile” (assunzioni a tempo determinato) si precisa quanto segue:

- l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n° 78, testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n°300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n°276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al 7° primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n°118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto*

legislativo 10 settembre 2003, n°276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n°296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”;

- questo Comune nell'anno 2009 e nel triennio 2007 – 2009 non ha sostenuto spese flessibili
- si è sviluppato ed ormai consolidato nel nostro ordinamento giuridico un orientamento (cfr. Corte dei Conti sezione delle autonomie N. 1/SEZAUT/2017/QMIG ; cfr. Corte dei Conti -Sez. reg. contr. Lombardia n. 227/2011/PAR e n. 1/2015/PAR; cfr. Corte dei Conti Sez. reg. contr. Lombardia, delibera n. 29/2012/PAR, cfr. Corte dei Conti - Sez. reg. contr. Puglia, delibera n. 149/2016/PAR) incline a ritenere che: “in assenza di una base di spesa nei periodi contemplati dalla norma di riferimento, sia comunque possibile colmare la lacuna normativa creandone una ex novo, valida per il futuro. Mutuando questa impostazione, nell'ipotesi in cui non sia stata sostenuta alcuna spesa sostenuta nell'anno 2009, ovvero nel triennio 2007/2009, si potrebbe ritenere funzionale consentire le assunzioni determinate dall'assoluta necessità di far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Questa nuova soglia di spesa, nella misura strettamente necessaria a far fronte ad esigenze eccezionali, costituirà, a sua volta, il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi”.
- in attuazione delle deliberazioni sopra citate, si è provveduto a creare ex novo il limite di spesa per personale di cui al comma 28, L. 122/2010, considerando le spese sostenute **nell'anno 2021 strettamente necessarie per far fronte ad esigenze eccezionali e destinate alle assunzioni c.d. flessibili**; il totale delle spese di che trattasi, sostenute nel 2021, ammonta ad **€ 9.817,15**; ne consegue che tale importo costituisce il limite, a decorrere dall'anno 2022, per le assunzioni c.d. flessibili.

Pertanto, il sottoscritto Responsabile del Settore, vista la **programmazione triennale di fabbisogno di personale 2023 2025** come risultante dai prospetti A e B allegati

ATTESTA

che la spesa di personale per il triennio 2023/2025 comprensiva degli oneri per la programmazione triennale di fabbisogno di personale 2023/2025 **come risultante dai prospetti A e B allegati**

- **rispetta il limite di spesa relativo all'anno 2008 (art. 1 comma 562 l. 296-2006)**; tale limite è stato rispettato anche nel 2022
- rispetta la disciplina di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, relativamente ai rapporti di lavoro flessibile così come innanzi descritta ed esplicitata; tale disciplina è stata rispettata anche nel 2022;
- è coerente con i vincoli e le capacità del bilancio dell'ente.

SESSANO DEL MOLISE, data del protocollo



Il responsabile del servizio amministrativo-contabile  
Valentina Di Gabriele

*Valentina Di Gabriele*